



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Firmato l'accordo per il fondo efficienza servizi istituzionali anno 2012

### Il pagamento entro maggio



Nella mattinata odierna presso il Dipartimento della P.S., come preannunciato, è stato sottoscritto l'accordo tra tutte le OO.SS. ed una delegazione dell' Amm.ne, presieduta dal Sottosegretario al Ministero dell'interno dr. Carlo De Stefano, per la distribuzione delle risorse previste dal Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali anno 2012.

Le risorse complessive del Fondo per l'anno 2012, ammontano a 113.246.534 euro (lo scorso anno erano 113.345.673,00)

Con la citata somma si provvederà al pagamento delle seguenti voci: turni di reperibilità (17,50 euro per turno) cambi turno (8,70 euro per turno), servizi di altamontagna(6,40 euro per turno), cambi turno per i reparti mobili (50,271 euro compenso unitario in ratei per ogni mese), e la produttività collettiva che viene ripristinata dopo che nei quattro anni precedenti, per ragioni di carattere legislativo, si era stati costretti ad introdurre e retribuire l'indennità di valorizzazione della funzione di polizia (lo scorso anno fu di 991,56 euro lordi pro-capite) che prevedeva analogo importo per tutti a prescindere dal numero dei giorni lavorati nel corso dell'annualità.

Il ripristino della produttività collettiva, come noto, prevederà l'attribuzione di un importo individuale ottenuto moltiplicando la somma di 4,32 euro per ogni giornata lavorativa per il numero complessivo di presenze giornaliere nell'anno 2012. Pertanto nel caso del numero massimo possibile di presenze giornaliere annue stabilite dalla circolare ministeriale (303 giorni), la produttività collettiva ammonterà a 1.308,96 euro lordi pro-capite.

Considerato che tutte le somme necessarie sono già nella disponibilità del TEP, l'odierna sottoscrizione dell'accordo, secondo l'impegno formalmente assunto dall'Amministrazione, consentirà il pagamento al personale del Fondo, probabilmente entro il prossimo mese di maggio.

### FLASH nr. 16 - 2013

- Firmato l'accordo per il fondo efficienza servizi istituzionali anno 2012
- Valorizzazione dei periodi di aspettativa per nomina ad assessore regionale
- Reparti mobile: pagamento straordinari contabilità separata entro maggio.
- Rapporti tra congedo straordinario e riposo settimanale
- Affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi e tutela legale
- Condizioni per la riammissione in servizio di personale già in quiescenza
- Cumulabilità pensione e reddito da lavoro autonomo
- Equipollenza dei titoli conseguiti



## **Valorizzazione dei periodi di aspettativa per nomina ad assessore regionale**

Con circolare 333-G/Div.I-Sett.6/aagg92 dell'11.04.2013 il Dipartimento della P.S. ha emanato direttive in ordine all'applicazione dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il quale stabilisce che i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblea regionale, ovvero siano chiamati a ricoprire altre funzioni pubbliche elettive, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato e possono richiedere l'accredito della contribuzione figurativa dei relativi periodi.

Come è noto, tale previsione normativa, originariamente relativa ai lavoratori del settore privato, è stata estesa ai dipendenti pubblici dall'art. 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

La successiva evoluzione normativa, in virtù dell'art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 comma 1, 2 e 3, ha comportato l'emanazione da parte dell'INPS della circolare numero 39 del 14-03-2013 con la quale lo stesso istituto previdenziale, attraverso un'interpretazione logico-sistematica dell'art. 31 della legge 300/1970, ha ritenuto superato il precedente orientamento esplicitato con la nota operativa n. 19 del 2011 prevedendo un ampliamento della platea dei soggetti che possono fruire dell'accredito della contribuzione figurativa, includendovi i dipendenti pubblici non solo eletti, ma anche quelli chiamati a svolgere le funzioni pubbliche di assessore regionale sulla base di una "nomina" decisa da un Organo elettivo.

Nella apposita sezione del nostro sito, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it) sono visionabili sia la circolare del Dipartimento nr. 333-G/Div.I-Sett.6/aagg92 dell'11.04.2013 che la circolare INPS n. 39 del 14 marzo 2013, contenente le indicazioni e le modalità operative per ottenere l'accredito figurativo della contribuzione relativa ai periodi di aspettativa senza assegni fruiti dai lavoratori nominati a ricoprire la carica di assessore regionale.

Ovviamente, l'onere del versamento è a carico del soggetto in aspettativa, con una aliquota di contribuzione ai fini pensionistici pari all'8,75% fino al 31.12.2006 e pari all'8,80% a decorrere dal 1° gennaio 2007. Inoltre per tali periodi è dovuto il contributo destinato al Fondo Credito, pari allo 0,35%.

## **Reparti mobile: pagamento straordinari contabilità separata entro maggio.**



Gli straordinari effettuati dai colleghi dei Reparti Mobile durante i servizi operativi (cosiddetta contabilità separata), dopo il intervento presso il Dipartimento, verranno liquidati entro il mese di maggio.

La comunicazione ci è pervenuta dall'Ufficio Relazioni Sindacali a seguito delle insistenti e costanti pressioni effettuate dalla Segreteria Nazionale Siulp su segnalazione delle strutture provinciali.

La Segreteria Nazionale, pur prendendo atto di questa comunicazione, ha rappresentato al Dipartimento, ritenendo quanto accaduto un fatto inaccettabile e insopportabile per i colleghi che si sacrificano nel garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, la necessità di avere un incontro specifico sulla questione per comprendere le motivazioni che ha generato questo intollerabile ritardo al fine di adottare ogni idonea misura per evitare il ripetersi dell'accaduto.

## **Rapporti tra congedo straordinario e riposo settimanale**

Un collega che effettua turni continuativi espone il seguente caso:

egli chiede ed ottiene un congedo straordinario per la malattia del figlio minore di 3 anni sul turno 00-07 e l'indomani, riprende il proprio turno con il riposo settimanale come da programmazione. Capita, poi, che sul successivo turno 19/24 chieda un altro giorno di congedo straordinario per la malattia del figlio minore anni 3.

Gli viene contestato che avrebbe dovuto presentare un certificato unico del pediatra perché la normativa prevederebbe necessariamente il rientro in servizio dopo il congedo straordinario prima di poter fruire del riposo settimanale.

Chiede di conoscere se sia legittima l'interpretazione e la posizione dell'Ufficio di appartenenza considerato che, dopo la malattia del figlio ed il successivo riposo settimanale come da programmazione, ben avrebbe potuto essere egli stesso ad incorrere nella malattia.

L'orientamento dell'Ufficio è destituito di fondamento.

Invero, non esiste alcuna norma che imponga il dover rientrare un giorno in servizio prima di poter fruire del riposo settimanale. Anzi, al contrario, il principio della programmazione settimanale comporta la fissazione del giorno in cui effettuare il riposo sulla cui cadenza non incidono in alcun modo eventuali assenze legittime.

Per risolvere i problemi che si verificano in caso di assenza per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute e congedo ordinario, fondamentale punto di riferimento è la programmazione settimanale.

La circolare nr. 333-A/9801.B.210(4/22) del 9 marzo 1990 detta alcune disposizioni esemplificative con riguardo al caso del dipendente che effettui durante il mese il riposo settimanale secondo il seguente turno: nella prima settimana il venerdì, nella seconda il sabato, nella terza il martedì e nella quarta il giovedì.

Il dipendente che si assenta per congedo straordinario o per aspettativa per motivi di salute, nel corso della prima settimana del mese, (turno di riposo venerdì) dal martedì al sabato con rientro in servizio la domenica, non ha diritto ad effettuare il recupero del riposo settimanale.

Qualora invece si assenti per gli stessi motivi, dal lunedì, al giovedì compreso, ha diritto ad effettuare il riposo del venerdì, e pertanto dovrà presentarsi in servizio il sabato.

Gli stessi motivi valgono anche nel caso in cui l'assenza, per i predetti motivi, si protragga per più di una settimana.

Pertanto se lo stesso dipendente sia assente per 10 giorni consecutivi a decorrere dal primo giorno della prima settimana del mese, rientrando in servizio il giovedì della seconda settimana, conserva il diritto a fruire del riposo programmato per il sabato (come abbiamo già visto il riposo della prima settimana - venerdì - viene assorbito dal congedo straordinario).

Il dipendente che, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 8 del DPR 10 aprile 1987 nr. 150 chiede di fruire, ad esempio, di 10 giorni di congedo ordinario a decorrere dal martedì della prima settimana di cui al precedente esempio, rientrerà in servizio il giorno di domenica della seconda settimana, poiché il suo turno di riposo è fissato al venerdì nella prima ed al sabato nella seconda settimana.

Infatti dal congedo ordinario debbono essere detratti i giorni stabiliti per i riposi settimanali e festivi infrasettimanali.

Lo stesso dipendente non avrà, ovviamente diritto ad assentarsi la domenica, in quanto, avendo già goduto del giorno di riposo (sabato) della seconda settimana, la domenica stessa deve essere considerata giorno lavorativo a tutti gli effetti.

Le stesse considerazioni valgono anche nel caso di un periodo più lungo o di assenze per malattia per più giorni.

Qualora il dipendente, quindi, sia assente, ad esempio per 20 giorni ed il ventunesimo giorno sia quello prefissato per il riposo settimanale relativo alla settimana del rientro in servizio, prenderà servizio il ventiduesimo giorno.

Nell'ipotesi in cui non sia stata effettuata anche una programmazione dei riposi nell'arco del mese, se l'assenza per congedo ordinario si protrae per più di una settimana, occorrerà detrarre dal computo dei giorni di congedo ordinario le domeniche relative al periodo in considerazione che, in tal caso, varranno come riposo settimanale.

Conseguentemente, riprendendo il precedente esempio del dipendente che si assenta per ferie a decorrere dal mercoledì della quarta settimana del mese (giorno di riposo prefissato per il giovedì) per quindici giorni e per il mese successivo non siano già stabiliti i turni di riposo, occorrerà che dal computo dei quindici giorni sia detratto un giorno relativo al riposo settimanale non ancora fruito (nella fattispecie il giovedì) e la seconda domenica ricadente nel periodo di ferie in quanto da considerarsi come riposo settimanale.

***Quello al riposo settimanale, dunque, è un diritto assoluto come, del resto, quello al congedo ordinario, la cui sussistenza è legata unicamente "all'essere in servizio" e non, come taluni erroneamente ritengono, "all'aver prestato effettivamente servizio".***

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con riferimento ad uno specifico quesito del Siulp, con nota nr. 557/RS/01/72/3256 del 10 ottobre 2001, ha puntualizzato che " ... nel caso in cui il dipendente, che espleta il servizio continuativo, non sia riuscito a completare per assenza legittima i turni di servizio, mantiene comunque il diritto a fruire del giorno di riposo secondo la scadenza prestabilita".

---

### **Affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi e tutela legale**

A seguito dell'incontro tenutosi con il SIULP 29 maggio 2012, il Dipartimento della P.S. ha emanato la circolare 557/RS/011123/ del 19 aprile 2013, integralmente visionabile nella apposita sezione del nostro sito, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it).

Con la stessa la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato fa sapere che la procedura negoziata indetta per l'affidamento dei servizi assicurativi si è conclusa con la non aggiudicazione della gara a seguito delle valutazioni della Commissione Giudicatrice.

Pertanto, essendo state esperite senza esito tutte le procedure attuabili, il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato dovrebbe effettuare una nuova gara in ambito europeo.

Al riguardo, sono stati predisposti nuovi atti di gara che recepiscono alcune proposte avanzate da Compagnie Assicurative nelle fasi preliminari di gara.

E' prevista, in particolare, la suddivisione in due lotti delle coperture richieste ovvero "Responsabilità civile verso terzi" e "Tutela legale", al fine di favorire la partecipazione di Compagnie assicurative specializzate, garantendo una offerta completa e competitiva sul mercato.

Altro punto innovativo è la previsione di una franchigia massima applicabile ad ogni singolo sinistro a tutela del dipendente.

### Condizioni per la riammissione in servizio di personale già in quiescenza



Il criterio, stabilito dalla Commissione, secondo cui per essere riammessi nei ruoli della Polizia di Stato i dipendenti non devono aver interrotto il servizio da più di cinque anni, non può dar luogo al rigetto dell'istanza di riammissione quando il decorso di tale termine non sia assolutamente imputabile all'istante.

Il principio è stato enunciato dal Consiglio di Stato (Sezione Sesta) con la Sentenza nr.01489/2013 del 13/03/2013.

La vicenda ha riguardato un Ispettore di Polizia in quiescenza che ha impugnato la delibera assunta dalla Commissione per il personale del ruolo ispettori della Polizia di Stato del Ministero dell'interno, con la quale veniva espresso parere contrario alla sua istanza di riammissione in servizio, in considerazione della prolungata interruzione dal servizio a causa della quale il richiedente non era ritenuto più in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei compiti d'istituto.

La decisione adottata dalla Commissione si basava sul criterio, dalla medesima approvato nella seduta del 13 dicembre 2002, secondo cui per essere riammessi in ruolo i dipendenti non dovevano aver interrotto il servizio da più di cinque anni.

Il giudice di primo grado accoglieva con la sentenza n. 920 del 2006 il ricorso - pur ritenendo di per sé ragionevole il criterio adottato in relazione agli spazi di discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nei procedimenti ex art. 132 (Riammissione) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - nella considerazione che il superamento del termine quinquennale non era dipeso dall'interessato, quanto piuttosto dal ritardo con cui l'Amministrazione aveva preso in esame l'istanza dal medesimo presentata. Appariva legittimo, infatti, ritenere che ove l'Amministrazione avesse proceduto in maniera più tempestiva, l'istanza di riammissione, in base al criterio adottato dalla Commissione, sarebbe stata verosimilmente accolta.

Ricorreva in appello il Ministero dell'interno, ritenendo infondato l'assunto del primo giudice, secondo cui sarebbe stata imputabile all'Amministrazione una sorta d'inerzia nella decisione dell'istanza di riammissione.

A giudizio del Ministero appellante, pertanto, ove si fosse fatto riferimento alla data di approvazione del piano di assunzioni, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri non sarebbe stata ipotizzabile a carico di dell'Amministrazione alcuna condotta lesiva del principio di buona fede nei rapporti con l'interessato.

Nel merito il Collegio ha rilevato che oggetto di censura non è il criterio assunto dalla Commissione di ritenere in cinque anni il periodo massimo di assenza dal lavoro come dato temporale che attesta l'idoneità dell'ex dipendente a svolgere compiti d'istituto ma le modalità con cui detto criterio è stato applicato.

Pertanto, se il criterio dei cinque anni non appariva viziato da irragionevolezza od illogicità manifesta, posto il suo rientro nei canoni della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione non potevano, invece, essere condivise le modalità, con cui tale criterio era stato in concreto applicato.

Il superamento del periodo massimo d'interruzione del servizio stabilito dalla Commissione, considerato da questa come unica causa di esclusione dell'interessato dalla procedura di riassunzione, appariva in realtà non esclusivamente imputabile all'interessato, posto che era dipeso anche da cause ulteriori a cui non appare estraneo il lungo tempo con cui la commissione risulta aver preso in esame l'istanza in questione, così come il lungo tempo con cui la medesima ha definitivamente approvato i criteri con cui procedere alla riassunzione degli ex dipendenti; il che

ragionevolmente lascia ritenere, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, che, *"ove l'Amministrazione avesse proceduto più celermente alla definizione del procedimento, l'istanza di riammissione - alla luce dei medesimi criteri - avrebbe verosimilmente e prospetticamente sortito un diverso e favorevole esito"*.

Ne deriva l'illegittimità del diniego posto dall'Amministrazione incongruamente riferito esclusivamente alla condotta dell'interessato e insanabilmente incoerente con la lunga tempistica del procedimento.

Il Consiglio ha, dunque, ritenuto infondata la Pretesa dell'Amministrazione e disposto la riammissione in servizio dell'interessato.

---

### **Cumulabilità pensione e reddito da lavoro autonomo**

Un collega ci chiede se un appartenente alla Polizia di Stato riformato totalmente dal servizio e perciò stesso percettore di una pensione possa svolgere un'attività lavorativa autonoma assolvendo ai relativi obblighi fiscali.

Preliminarmente occorre considerare che per quel che concerne i Dipendenti Pubblici gli attuali trattamenti economici previdenziali previsti dalla normativa sono:

- pensione di anzianità: anticipato collocamento a riposo per dimissioni;
- pensione di vecchiaia: collocamento a riposo per raggiungimento dell'età massima prevista dell'ordinamento;
- pensione di inabilità per inidoneità al servizio o alle mansioni svolte: anticipato collocamento a riposo per infermità non dipendente da causa di servizio, e dalla quale sia derivata la permanente e assoluta inidoneità al servizio d'istituto o alle mansioni svolte;
- pensione di inabilità per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa: (art. 2, comma 12, L. 335/95 e relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Ministro del Tesoro n. 187 dell'8.5.1997) istituita dal 1.1.1996 a favore del dipendente pubblico in ipotesi di sopravvenuta "inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa" per infermità non dipendente da causa di servizio
- pensione privilegiata: conseguente al riconoscimento infermità dipendente da "causa di servizio".

Per quel che concerne il merito del problema posto, l'art. 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel S.O. n. 126/L alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 1° agosto 2008, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle **pensioni di anzianità** a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

La norma in esame ha altresì stabilito che, con la stessa decorrenza del 1° gennaio 2009, le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se liquidate con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ovvero al compimento dell'età pensionabile, vale a dire a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, disponendo inoltre la soppressione dei commi 21 e 22 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sempre con effetto dalla medesima data.

I titolari di pensioni liquidate con il sistema contributivo possono allo stesso modo cumulare il trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente e/o autonomo a condizione che il diritto alla pensione sia stato acquisito con i nuovi requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 19 citato ha ribadito che "restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno

1965, n. 758”, le quali stabiliscono che i trattamenti di pensione di cui beneficiano i dipendenti pubblici non sono cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell’ambito della Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione.

Occorre, tuttavia considerare che l’abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti dei titolari delle **pensioni ai superstiti** e delle **pensioni di invalidità**.

Nella locuzione “pensioni di invalidità” rientrano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo restando quanto disposto dall’articolo 139 del DPR 1092/1973 applicabile nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo espresso di detto articolo al “rapporto di servizio”.

Per dette tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni).

Ciò anche alla luce di quanto dispone l’art. 59, comma 4 della legge n. 449/1997 che estende alle forme pensionistiche sostitutive ed esclusive le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente e autonomo previste dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.

Per completezza di esposizione occorre precisare, altresì, che i **trattamenti derivanti da inabilità** di cui all’articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995 (pensione di inabilità per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa istituita dal 1.1.1996 a favore del dipendente pubblico in ipotesi di sopravvenuta “inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa”) sono incompatibili con qualsiasi attività lavorativa per esplicita disposizione legislativa (articolo 10 DM 187/1997). Sulla materia della compatibilità tra pensioni e redditi da lavoro il soppresso INPDAP risulta aver emanato direttive con la nota operativa n. 45 del 28/11/2008 visionabile nella apposita sezione del nostro sito, all’indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it)

---

### **Equipollenza dei titoli conseguiti**

Con nota N. 557/RS/01178/ del 9 aprile 2013, il Dipartimento della P.S. ha comunicato che per quel che concerne l’attuazione dell’art. 60 bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, introdotto dall’art. 2-quinquies del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione in adesione a specifica proposta del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione- Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, sta dando atto alla costituzione di un gruppo di lavoro congiunto con i Ministeri interessati, volto ad esaminare e ad individuare i titoli che potrebbero essere oggetto di equipollenza e a fornire tutti gli elementi utili alla definizione del testo della norma attuativa prevista dall’art. 60 bis della legge 1° aprile 1981, n. 121.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

### CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

### PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

### PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

### PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

### EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde  
800 754445



[www.euroccs.it](http://www.euroccs.it)



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

# Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per le distribuzioni di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet [www.euroccs.it](http://www.euroccs.it). Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



**EUROCCS**<sup>®</sup>  
FINANZIAMENTI